

TI_GERICHTE 52.1998.229 vom 14. Dezember 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.229

FR: TI_GERICHTE 52.1998.229 du 14 décembre 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.229 del 14 dicembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

CCS) attiene al merito. Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è quindi data. 1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Il diritto conferito dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS al coniuge straniero di un cittadino svizzero di ottenere il rilascio e la proroga di un permesso di dimora non sussiste, a norma del cpv. 2 del medesimo articolo, se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri.

E. 2.1

Nelle sue più recenti sentenze (DTF 122 II 294, 121 II 3 e 101, 119 Ib 419) il Tribunale federale ha rilevato che il cpv. 2 dell'art. 7 LDDS si ispira al vecchio art. 120 cfr. 4 CC, disposto relativo ai cosiddetti spozalizi di cittadinanza, che prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni contratti da donne che non intendevano dar vita ad un'effettiva unione coniugale, ma eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Fondandosi sulla giurisprudenza prolata sotto il vecchio art. 120 cfr. 4 CC, (in particolare DTF 98 II 7), il Tribunale federale, per determinare se un matrimonio è stato celebrato per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, esamina se sussistano seri indizi di un tale comportamento (DTF 123 II 49 consid. 4; 122 II 289 consid. 2; 121 II 1 consid. 2). E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la loro marcata differenza di età, la breve durata della relazione prematrimoniale, il fatto che il coniuge straniero vive di prostituzione, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica oppure che sia solo apparente, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Nondimeno, tale volontà non può essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime, poiché un tale comportamento può essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (cfr. DTF 122 II 295, così come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).

E. 2.2

Nel caso di specie, dagli atti non emergono elementi tali da potere affermare con assoluta certezza che con il matrimonio contratto il 2 agosto 1994 con _____ volesse eludere le disposizioni in materia di dimora e domicilio di stranieri. L'Ufficiale di Stato civile del Comune di _____ aveva rilevato che al momento delle pubblicazioni di matrimonio erano insorte alcune perplessità circa la reale volontà dei fidanzati, tuttavia da questo elemento, che non è stato approfondito ulteriormente, non si può senz'altro dedurre che il matrimonio sia stato contratto con il solo scopo di eludere le normative in materia di residenza degli stranieri. 3. Nemmeno è protetto l'esercizio abusivo del diritto conferito dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS al coniuge straniero di un cittadino svizzero di ottenere il rilascio e la proroga di un permesso di dimora (DTF 121 II 97 consid. 2). 3.1. L'abuso di diritto sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge che prevede tale diritto non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133, Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Un eventuale abuso deve essere valutato secondo le circostanze del caso concreto. In ogni caso soltanto l'abuso manifesto può essere preso in considerazione (DTF 121 II 103). Per esempio, sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorché lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4; STF inedita 11 febbraio 1997 in re B.). 3.2. Il Tribunale federale ha stabilito che la separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118 Ib 151 consid. 3d), e ciò soprattutto per evitare che il diritto ad un permesso di soggiorno dipenda dalla volontà dell'altro coniuge che ha ottenuto una separazione di fatto e una di diritto giusta le norme concernenti le misure di protezione dell'unione coniugale e per garantire allo straniero la possibilità di richiedere misure di protezione dell'unione coniugale, tra cui la separazione giusta l'art. 175 CC, senza dovere temere un allontanamento dal nostro paese (STF inedita 1. novembre 1993 in re Y. consid. 5b). 3.3. Dalla documentazione agli atti si rileva che nemmeno un anno dopo avere contratto matrimonio la ricorrente adiva il Pretore del distretto di Locarno chiedendogli di venire citata per un tentativo di conciliazione. Allo stesso, indetto per il 28 giugno 1995, non ha partecipato il marito, nel frattempo resosi irreperibile. Il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati a partire da tale data. Da allora non sembra che vi sia più stata convivenza e neppure contatti. _____ non ha intrapreso alcun passo per attivare una procedura civile di separazione o divorzio, ma nemmeno ha tentato di rintracciare il marito. Ha chiesto di essere sostenuta dall'assistenza sociale pubblica e ha assunto, con andamento discontinuo, alcune occupazioni di breve durata nel settore della ristorazione. Quanto adduce in sede di ricorso, cioè di avere adito recentemente il Pretore affinché pronunciasse misure a protezione dell'unione coniugale e astringesse il marito a versarle un contributo di sostentamento, è rimasto allo stadio di puro parlato. D'altra parte, già prima d'ora, benché assistita da un legale che poteva consigliarla in tal senso, non si è preoccupata di chiedere che il marito rispettasse il dovere coniugale al mantenimento in costanza di separazione. La dichiarazione da lei rilasciata all'Ufficio degli Stranieri il 27 gennaio 1997, ampiamente citata nella decisione del Consiglio di Stato, nonché il fatto che dal giorno del tentativo di conciliazione, oltre tre anni or sono, la ricorrente non si è preoccupata di ripristinare il vincolo coniugale - quand'anche, come adduce, coniuge non colpevole -, portano ad escludere che il matrimonio oltre che giuridicamente sussista anche di fatto: la ricorrente mai ha manifestato una chiara volontà in tal senso, al di fuori del contesto della rivendicazione del diritto di ottenere un permesso di dimora in Svizzera. Nel caso concreto

la separazione dei coniugi non è solo di fatto, ciò che permetterebbe ancora secondo la citata giurisprudenza del Tribunale Federale di rivendicare il diritto al soggiorno, ma è anche voluta e irreversibile. E' perciò che si manifestano chiaramente gli estremi dell'abuso di diritto, nella richiesta di rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'art. 7 cpv. 1 LDDS. 4. Il diritto ad ottenere un permesso di dimora si estingue qualora sorga un motivo di espulsione (art. 7 cpv. 1 ultima frase LDDS). E' tale il fatto che lo straniero sia caduto in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS). Questo motivo si avvera nel caso della ricorrente, la quale sin dal 1995 ha ricevuto prestazioni assistenziali per importi ragguardevoli, alle quali non è stata in grado di rinunciare nemmeno assumendo per brevi periodi delle occupazioni lavorative. La ricorrente non si è particolarmente prodigata per risolvere la sua situazione di indigenza e per restituire all'ente pubblico le somme ricevute. E' pertanto escluso, anche per questo fatto, che la ricorrente possa ancora rimanere in Svizzera 5. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 7, 10 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 a LALPS; 3, 18, 30, 31, 43, 60, 64, 65 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____ è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1999 notificando la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria